

## **TI\_GERICHTE 52.2002.307 vom 9. Oktober 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-10-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.307](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.307)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.307 du 9 octobre 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.307 del 9 ottobre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 12**

ottobre 2001 di \_\_\_\_\_, pag. 1) egli ha tuttavia continuato ad abitare a \_\_\_\_\_. E anche quando il 1° maggio 2001 \_\_\_\_\_ si è trasferito a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nonostante avesse perso il proprio lavoro a \_\_\_\_\_, ha continuato a vivere sola nell'appartamento di \_\_\_\_\_ perché " lei ha deciso di rimanere in quel di \_\_\_\_\_, luogo che meglio conosce. Inoltre tutte le sue amiche vivono a \_\_\_\_\_ " (verbale d'interrogatorio 3.12.2001 di \_\_\_\_\_). I motivi di lavoro invocati dall'insorgente per giustificare la separazione dal marito non sono quindi credibili. 4.3. Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso, da parte di \_\_\_\_\_, che invoca il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo almeno da circa tre anni e mezzo al fine di ottenere il rinnovo del permesso per risiedere in Svizzera. Non sono certo gli asseriti, ma poi rivelatisi inesistenti, contatti regolari con il marito che permettono di ritenere il contrario. Vista la chiara situazione matrimoniale dei coniugi \_\_\_\_\_, a giusto titolo il Consiglio di Stato non ha ritenuto necessario esperire un'istruttoria, ritenendo sufficienti i rapporti di polizia e gli atti (risoluzione governativa, ad A pag. 4). La notifica al controllo abitanti del comune di \_\_\_\_\_ a partire dal 1° luglio 2002, versata agli atti dinnanzi al Tribunale per rendere verosimile la ripresa della vita coniugale, non permette di giungere a conclusioni più favorevoli alla ricorrente. Vi sono seri dubbi in merito all'asserita, improvvisa, riconciliazione dei coniugi: oltre che ostarvi le dichiarazioni del marito dell'insorgente alla Polizia cantonale, si rileva che la pretesa decisione di riconciliarsi è successiva alla decisione del dipartimento delle istituzioni di non rinnovare il permesso di dimora a \_\_\_\_\_ e all'inoltro del ricorso al Consiglio di Stato. Il solo fatto di notificare il cambiamento di recapito dopo due anni e mezzo di separazione non è tale da far ritenere che tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ si sia infine creata una vera e propria relazione sentimentale. L'asserita riconciliazione appare chiaramente escogitata per puri fini di causa. 5. In tal senso, la ricorrente non potrebbe dunque prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di ottenere il rinnovo di un permesso di dimora in base a questo disposto. L'insorgente non può nemmeno invocare per analogia l'applicazione dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), e del relativo Allegato I (cfr. FF 1999 VI 5978 e segg.) per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Infatti, chi contrae un matrimonio fittizio o si richiama abusivamente e in modo manifesto allo stesso non gode in ogni caso della protezione dell'ALC, indipendentemente se l'interessato sia cittadino dell'UE/AELS (v. n. 8.6. delle

"Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", emanate dall'Ufficio federale degli stranieri, stato al febbraio 2002; Istruzioni UFDS sull'OLCP). Infine, contrariamente a quanto assume la ricorrente, un abuso di diritto ai sensi dell'art. 7 LDDS può sussistere indipendentemente dall'esistenza della procedura di divorzio o di separazione pendente (DTF 128 II 145 consid. 2). 6.

\_\_\_\_\_ vive regolarmente e in maniera stabile e regolare nel nostro Paese soltanto da circa tre anni. Essa è ancora giovane e ha i suoi principali legami culturali nonché i suoi familiari in Slovenia, dove è nata, è cresciuta e ha frequentato le scuole (v. curriculum vitae 6 ottobre 1998). Il suo rientro nel proprio Paese d'origine è quindi esigibile. 7. Stando così le cose, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza, \_\_\_\_\_ (6 ottobre 1971), cittadina slovena, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 30 novembre 2002 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.